

The logo for hi.lex is displayed in white text on a dark blue background. The text 'hi.lex' is centered and features a thin white horizontal line underneath the 'i' and 'l'.

hi.lex

**Le Alternative
nei contratti di vendita**

*Un esame comparato tra le possibili alternative per organizzare le vendite:
distribuzione, agenzia, procacciamento d'affari.*

Giovedì 13 marzo 2014. Chiesa di Santa Maria Incoronata, Corso Garibaldi 116

CONCESSIONE DI VENDITA

Definizione

“**CONTRATTO QUADRO**, non espressamente contemplato dalla legge (**ATIPICO**), con il quale un soggetto (il Concessionario), agendo in veste di acquirente-rivenditore, assume **STABILMENTE** l'incarico di **ACQUISTARE** i prodotti di un fabbricante (il Concedente) e di curarne la **COMMERCIALIZZAZIONE** in una determinata **ZONA** in cambio di una **POSIZIONE PRIVILEGIATA** nella rivendita”

Contenuti Contratto Quadro

- Modalità ordini acquisto prodotti
- **Prezzi e scontistica** praticati dal Concedente
- Prezzi di rivendita, sconti verso la clientela e condizioni generali rivendita prodotti
- Termini di consegna, forme di spedizione e assicurazione della merce
- Minimo di ordini periodici (cd. “**minimo garantito**”)
- Prestazione dei servizi di garanzia e di assistenza tecnica, utilizzo diritti di privativa del Concedente
- **Commercializzazione** prodotti e **vincoli** imposti dal Concedente
- **Esclusiva** (unilaterale o bilaterale)
- **Durata** (tempo determinato o indeterminato)
- **Patto di non concorrenza**

CONCESSIONE DI VENDITA VS. CONTRATTO DI AGENZIA

ELEMENTI COMUNI
No subordinazione
Spese a carico Agente/Concessionario
Esecuzione incarico in conformità a istruzioni ricevute
Attività diretta a favorire la commercializzazione dei prodotti

PRINCIPALI DIFFERENZE
<u>Passaggio di proprietà dei beni e rischi conseguenti</u>
Esclusiva (di <i>default</i> solo nell'Agazia)
Indennità cessazione rapporto (1751 c.c.)
Patto di non concorrenza (art. 1751-bis c.c. vs. art. 2596 c.c.)
Forma scritta <i>ad probationem</i> (artt. 1742, co. 2 e 2725 c.c.)

CONCESSIONE DI VENDITA VS. CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Definizione Somministrazione

Art. 1559 c.c.: *“La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose”*



Entrambe le fattispecie sono caratterizzate dall'**ESECUZIONE
CONTINUATIVA O PERIODICA DI ATTI DI SCAMBIO**

CONCESSIONE DI VENDITA VS. CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

L'art. 1568, co. 2, c.c., nel regolare la clausola di esclusiva a favore del somministrato, stabilisce che, *“qualora costui assuma l'obbligo di promuovere nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha l'esclusiva”* risponde dei danni in caso di inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato.



ESCLUSIVA a favore della parte acquirente dei beni forniti e **OBBLIGO PROMOZIONALE** a carico della stessa



Entrambi elementi caratterizzanti la Concessione di Vendita

CONCESSIONE DI VENDITA VS. CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

DIFFERENZE	
SOMMINISTRAZIONE	CONCESSIONE VENDITA
Funzione traslativa demandata ad un <u>Negozio Unico</u> , che manifesta l'intesa delle parti in ordine al trasferimento e all'acquisto di una quantità di beni già determinata/determinabile.	Funzione traslativa non è rimessa alla conclusione del <u>Contratto Quadro</u> , ma alla stipulazione di futuri contratti di scambio.
Impegno del Somministrante alla somministrazione fornitura dei beni.	Mancanza (di regola) di un vincolo del Concedente alla stipula dei singoli contratti di scambio.

CONCESSIONE DI VENDITA VS. CONTRATTO DI *FRANCHISING*

“...il contratto comunque denominato, fra DUE SOGGETTI GIURIDICI, ECONOMICAMENTE E GIURIDICAMENTE INDIPENDENTI, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo SCOPO DI COMMERCIALIZZARE DETERMINATI BENI o servizi” (art. 1 Legge 129/2004)



ACCORDO DI BASE ANALOGO ALLE DUE
FATTISPECIE

Serie di atti di scambio tra le parti e
disciplina delle modalità di rivendita dei
prodotti forniti

CONCESSIONE DI VENDITA VS. CONTRATTO DI *FRANCHISING*

Concessione di Vendita modello negoziale più **ELASTICO** rispetto al *Franchising*



E' suscettibile di oscillare tra una struttura più **POVERA** e una più **RICCA** di clausole



Non applicabili le specifiche pattuizioni proprie del *Franchising* (e.g. forma scritta *ad substantiam*, durata minima del rapporto, specifiche del know-how fornito, etc.)

APPLICAZIONE PER ANALOGIA DISCIPLINA SOMMINISTRAZIONE

Art. 1569 (Cessazione del rapporto): *“Se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione”*

Art. 1564 c.c. (Risoluzione del contratto): *“In caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti”*

Art. 1565 c.c. (Sospensione della somministrazione): *“Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso”*

APPLICAZIONE PER ANALOGIA DISCIPLINA SOMMINISTRAZIONE

Art. 1568 (Esclusiva a favore dell'avente diritto alla somministrazione): *“Se la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell'avente diritto alla somministrazione, il somministrante non può compiere nella zona per cui l'esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto. L'avente diritto alla somministrazione, che assume l'obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha l'esclusiva, risponde dei danni in caso di inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato”*

PROFILI PROCESSUALI

Rientrano nella sfera del rito speciale del lavoro i “*rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri RAPPORTI DI COLLABORAZIONE che si concretino in una prestazione di opera CONTINUATIVA E COORDINATA, PREVALENTEMENTE PERSONALE, anche se non a carattere subordinato*” (Art. 409, n. 3, c.p.c.)



Applicabile alla Concessione di Vendita nei casi di prestazione del Concessionario resa in forma prevalentemente personale

PROFILI PROCESSUALI

Concessione di Vendita soggetta alla CONVENZIONE DI ROMA DEL 19 LUGLIO 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali



Art. 3 Convenzione: *“il contratto è regolato dalla LEGGE SCELTA DALLE PARTI. La scelta deve essere espressa o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze”*



Art. 4 Convenzione: in mancanza di scelta delle parti, *“il contratto è regolato dalla legge del paese con il quale presenta il COLLEGAMENTO PIÙ STRETTO”* (i.e. paese in cui la parte deve fornire la prestazione caratteristica)

CONSEGUENZE IN CASO DI FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO

Art. 72 Legge Fallimentare

- L'esecuzione dei CONTRATTI PENDENTI alla data del fallimento “...rimane *SOSPESA fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di SCIOGLIERSI DAL MEDESIMO, salvo che, nei CONTRATTI AD EFFETTI REALI, sia già avvenuto il trasferimento del diritto...*”
- “...In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere *NEL PASSIVO IL CREDITO* conseguente al mancato adempimento, *SENZA CHE GLI SIA DOVUTO RISARCIMENTO DEL DANNO*”.



VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETÀ

(art. 1523 ss c.c. e art. 73 L.F.)

Da inserire nei singoli contratti di scambio ai fini della corretta individuazione dei beni

CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE DI VENDITA

TEMPO DETERMINATO	TEMPO INDETERMINATO
No recesso	Recesso <i>ad nutum</i> in ogni momento (con congruo preavviso)
Risoluzione contratto per inadempimento[*]	Risoluzione contratto per inadempimento[*]
Scadenza termine (salvo rinnovo)	



**NO INDENNITÀ cessazione rapporto a favore del concessionario
(art. 1751 c.c. inapplicabile)**

[*] Sezioni Unite Cassazione 4 gennaio 2009 n. 553 in materia di RINUNCIABILITÀ DELLE EFFETTO RISOLUTORIO

Grazie!